CZIC818007 - AC996CA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001076 - 09/03/2026 - I.2 - E

BADOLATO - GUARDAVALLE *"Aldo Moro"*
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939
Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it
sito web: www.icbadolatoguardavalle.edu.it
Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798

APPENDICE 17

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA FACEBOOK

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dell'eventuale profilo istituzionale del social network "Facebook" dell'Istituto Comprensivo Badolato – Guardavalle "Aldo Moro", definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

2. Con l'espressione "social-network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 - Principi

1. L'Istituto Comprensivo Badolato – Guardavalle "Aldo Moro", riconosce internet ed i social network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Istituto identifica in internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

3. In proposito l'Istituto riconosce l'eventuale proprio profilo istituzionale presente in Facebook, e lo considera importante per la libera espressione della collettività in generale, per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità della scuola.

4. L'eventuale pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto stesso, ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per la finalità di promozione dell'Istituto, documentazione ed informazione in generale.

5. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. Il gestore della pagina scolastica è il Dirigente Scolastico, responsabile dei contenuti. Il Dirigente Scolastico delega il docente con nomina di animatore digitale quale amministratore di sistema.

2. Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di docenti appositamente individuati per collaborare, congiuntamente all'amministratore, alla gestione della pagina scolastica.

3. Il Dirigente Scolastico, l'animatore digitale e i docenti del team digitale assicurano la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all'Istituto.

4. Sulla pagina scolastica possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.

5. Ogni immagine o video postati sul social-network "Facebook" devono riportare rigorosamente il logo dell'Istituto Comprensivo Badolato – Guardavalle "Aldo Moro". In caso di foto e/o video ritraenti minori e/o soggetti la cui identità risulti identificabile, il gestore si impegna a raccogliere il consenso alla pubblicazione da parte del genitore e/o del soggetto interessato ove previsto, ai sensi del GDPR 679/2016.

6. Le pubblicazioni potranno essere proposte nel rispetto del successivo art. 4.

7. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 3-5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.

8. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

10. Nel rispetto dell'art. 9 del GDPR 679/2016, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 - Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento

1. Il gestore come individuato all'art. 3 del presente Regolamento provvede a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.

2. L'accesso alla pagina dell'Istituto Comprensivo Badolato-Guardavalle "Aldo Moro" di Facebook è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:

a. Il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda "informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità;
b. Il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
c. Il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
d. I "link", ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

a. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;

c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
d. l'inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più sereno possibile;
g. è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, malware o virus in genere.

4. Per altri aspetti, qui non espressamente citati, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Patto di corresponsabilità.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente del servizio di Facebook deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore di cui all'Art. 3.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'amministratore.

5. Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso consisteranno in particolare:

a. Nel ravvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via mail, riportando il contenuto di questo regolamento ed indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o commento incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente regolamento;
b. Nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla redazione scolastica che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse e al D.S.G.A. per ogni eventuale competenza.

Art. 6 – Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

1. Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

• Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico
Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi "fisiche" o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 *ter* Codice Penale).
Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
L'art. 615 *quinquies* del Codice Penale punisce *"chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento";* in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.
Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso messanger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

• Danneggiamento informatico
Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 *quater* Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.
Commette questo reato colui che si *"procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"* (art. 615 *quater* Codice Penale).
È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con "inganni" verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la "digitazione" di tali codici.
Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a messanger o al profilo di amici e compagni.

• Frode telematica
Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"* (art. 640 *ter* Codice Penale).
Il profitto può anche *"non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale"* (art. 640 *ter* Codice Penale).
Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l'accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

2. Reati non informatici

• Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria.
Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

• Diffamazione
Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale).
Aggravante nel caso in cui l'offesa sia recata con un "mezzo di pubblicità" come l'inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto.
La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di "contatti" di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

• Minacce e molestie
Il reato di minaccia consiste nell'indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).
Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a "fare, tollerare, omettere qualche cosa" (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).
Sull'onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di "molestie e disturbo alle persone", disciplinato dall'art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati "diffusi" per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

• Violazione dei diritti di autore
La Legge 159/1993 sottolinea all'art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

Art. 7 - Costi di Gestione

1. Come da vigente regolamento di Facebook non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli amministratori del social network (es. canone annuale per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla redazione scolastica che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento del profilo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell'11 dicembre 2025, con delibera n. 8.